

PROPOSTA DI LEGGE N. 76

presentata dai consiglieri Santarossa, Sibau

il 15 dicembre 2014

<<Disposizioni in materia di libera professione da parte del personale delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica>>

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

la forte carenza infermieristica, tecnica e di altri operatori delle professioni sanitarie del comparto sta raggiungendo nella nostra Regione livelli preoccupanti che mettono in discussione il diritto del Cittadino alle migliori cure possibili.

Oggi la carenza di personale sanitario sul territorio è stata ovviata dai cittadini rivolgendosi ad infermieri ed operatori sanitari immigrati provenienti soprattutto dai paesi dell'est e dall'America latina. Purtroppo l'evidente difficoltà comunicativa mette in discussione non la professionalità di questi operatori ma l'immediatezza di una pronta risposta assistenziale.

Lo scopo della proposta di legge è quello di mettere in campo nuovi professionisti di provata competenza per sostenere il SSR al fine di sopperire alla carenza di personale infermieristico, tecnico-sanitario e di supporto migliorando la risposta assistenziale ai bisogni dei cittadini.

Il legislatore regionale autorizza il personale sanitario non medico ad esercitare l'attività libero professionale al fine di soddisfare la crescente domanda assistenziale legata a diversi fattori, quali:

- aumento della vita media;
- la cronicità e la complessità di molte patologie;
- i notevoli cambiamenti della situazione epidemiologica;
- il mutamento delle condizioni sociali generali.

Con questo intervento sarà possibile per i cittadini usufruire di prestazioni assistenziali svolte da professionisti che possiedono competenze certificate arginando in tal modo il fenomeno dell'esercizio abusivo delle professioni.

Questo permetterà al personale sanitario operante nelle nostre Aziende, di poter far fronte ai costi della vita dando loro la possibilità di esercitare la libera professione sul territorio o presso altre strutture del SSR o con esso convenzionato.

L'attivazione della libera professione non comporterà maggiori oneri a carico della finanza regionale e potrà essere esercitata dal personale purché non in conflitto di interessi rispetto all'espletamento delle proprie attività istituzionali.

La presente proposta di legge regionale è stata redatta con la diretta collaborazione della Segreteria Regionale del Sindacato FSI-USAE, sindacato maggiormente rappresentativo delle professioni sanitarie.

Si auspica una rapida e condivisa approvazione da parte della commissione competente e dell'Aula.

SANTAROSSA
SIBAU

PROPOSTA DI LEGGE N. 76

<<Disposizioni in materia di libera professione da parte del personale delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica>>

Art. 1

(Libera professione del personale infermieristico, tecnico sanitario e della riabilitazione)

1. Il personale che esercita le professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), operante con rapporto di lavoro a tempo pieno presso gli enti del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 2014 n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), al fine di conseguire un'efficace organizzazione dei servizi sanitari regionali, può esercitare attività libero professionale in forma singola o associata al di fuori dell'orario di servizio, purché non sussista comprovato e specifico conflitto di interessi con le attività istituzionali.

Art. 2

(Libera professione del personale di supporto)

1. Il personale OSS di supporto, operante con rapporto di lavoro a tempo pieno presso gli enti del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 17/2014, può esercitare attività libero professionale per il tramite del proprio ente. A tal fine le Aziende per l'assistenza sanitaria istituiscono un apposito ufficio che raccolga i bisogni socio-sanitari dei cittadini. Tale attività potrà essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Art. 3

(Modalità attuative)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi, sentite le organizzazioni professionali e sindacali e previo acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, sono definite l'organizzazione e le modalità di esercizio dell'attività libero professionale di cui alla presente legge.

2. Le Aziende per l'assistenza sanitaria, entro sessanta giorni dalla data di adozione della direttiva di cui al comma 1, adeguano i rispettivi atti aziendali ai contenuti della delibera stessa, in modo che non sorga contrasto con le loro finalità istituzionali e si integri l'assolvimento dei compiti di istituto assicurando la piena funzionalità dei servizi anche nella continuità della cura a domicilio.

3. Il personale sanitario che svolge l'attività libero professionale ai sensi della presente legge, al fine di garantire al cittadino un livello di eccellenza della prestazione, deve aver assolto nel triennio precedente al proprio debito formativo ECM.

PROPOSTA DI LEGGE N. 76

<<Disposizioni in materia di libera professione da parte del personale delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica>>

4. Il personale che intende svolgere l'attività libero professionale deve aver stipulato apposita polizza assicurativa RC con primarie compagnie assicuratrici.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

PROPOSTA DI LEGGE N. 76

<<Disposizioni in materia di libera professione da parte del personale delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica>>

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

Il titolo della legge 10 agosto 2000 n. 251 è il seguente:

"Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica."

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 2014 n. 17 è il seguente:

Art. 3

(Enti del Servizio sanitario regionale)

1. Per assicurare una piena e completa presa in carico della salute del cittadino e garantire la continuità dell'assistenza, nonché una maggiore efficienza, efficacia e uniformità nella gestione dei fattori produttivi, a decorrere dall'1 gennaio 2015 sono enti del Servizio sanitario regionale:

a) le Aziende per l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 5;

b) l'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste e l'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine;

c) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento oncologico" di Aviano;

d) l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi.

2. Le aziende di cui al comma 1, lettera b), assicurano un approccio integrato per una gestione sinergica della propria attività istituzionale con l'attività istituzionale rispettivamente dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" di cui all'articolo 5.